



N° PAP-00363-2019

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 29/01/2019 al 13/02/2019

L'incaricato della pubblicazione
CLEMENTINA DE CICCO

COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

AREA: SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DSG N° 00048/2019 del 29/01/2019

N° DetSet 00062/2019 del 28/01/2019

Dirigente: MARIA PEDALINO

OGGETTO: Selezione pubblica, ai sensi dell art.110 comma 1 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura di un posto di "Dirigente del Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana – Annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 della procedura di selezione.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualità di

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00048/2019, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

AFRAGOLA, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Relazione Istruttoria

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n.01607/2018 del 09/10/2018 e' stato approvato l'avviso di selezione ai sensi dell'art.110 , comma 1 , del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato per un posto di Dirigente del Settore Vigilanza, Sicurezza e Polizia Urbana
- con determinazione dirigenziale n.01958/2018 del 29/11/2018 e' stato preso atto che per la procedura di selezione ai sensi dell'art.110, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. per il conferimento di incarico a tempo pieno e determinato di **un posto di Dirigente del Settore Vigilanza, Sicurezza e Polizia Urbana** sono pervenute n. 17 domande di partecipazione e si e' proceduto d ammettere alla relativa selezione pubblica n. 16 candidati, in possesso dei requisiti stabiliti dal bando.

Considerato che:

- con nota prot. n. 64628 del 06/12/2018, il candidato dott. A. P., escluso dalla selezione per carenza dei requisiti previsti dal bando, per aver subito una sanzione disciplinare nei due anni precedenti ed avere in corso un procedimento penale pendente, ha presentato istanza per la riammissione alla procedura de quo, per le motivazioni in essa indicata.
- **con nota prot. n. 65218/2018, integrata da successiva nota prot. n. 1621/2019**, e' stato richiesto all'avvocatura dell'Ente un parere in merito alla determinazione da assumere in merito.

Dato atto che:

- l'Avvocatura Comunale, **con i pareri rilasciati in data 28/12/2018 prot. n. 68452 e il 16/01/2019 prot. n. 2951**, rappresentava che *la mera pendenza di un procedimento penale, così come per estensione la mera pendenza di un procedimento disciplinare, non è di per sé rilevante ai fini dell'esclusione dalla partecipazione a concorsi pubblici, sulla base del principio costituzionale di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva (art. 27 comma 2 Cost.).* In riferimento, invece, al requisito prescritto al punto 4 del bando di selezione “ *il non aver riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti*”, l'Avvocatura comunale rappresentava *la possibilità di valutare un annullamento in autotutela del bando, laddove si ritenesse eccessivamente restrittivo il requisito previsto al punto 4.*

Richiamata la giurisprudenza prevalente, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.a. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto, in particolare, dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (Ex multiis Cons. Stato, sez V, 8 febbraio 2010, n. 592; sez V, 12 febbraio 2010, n. 743; Sez v, 28 gennaio 2010. N. 363);

Ravvisata l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi pubblici e privati rilevanti nel caso concreto;

Considerato che:

- l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento ed il completamento di una procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale del ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio a causa del requisito previsti dal bando per l'ammissione al concorso in parola. Accertato dunque che sussiste, nel caso di specie, un interesse pubblico all'annullamento del bando a cui ad ora non è seguita, per le ragioni predette, alcuna procedura selettiva, diverso da quello relativo al mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Dato atto, in particolare, che

- con riferimento all'onere di motivare la decisione di agire in autotutela, la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso, ciò richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro (Tar Toscana,

sent. n. 6037/2003). Viceversa, in assenza di un atto conclusivo del procedimento concorsuale, la revoca del concorso pubblico può essere giustificata anche con sintetiche ragioni di ordine organizzativo e giuridico, che esplicitino l'interesse pubblico antagonista, a fronte dell'insorgenza di un significativo affidamento dei concorrenti, pur meritevole di tutela. Ciò in quanto, fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori, i partecipanti vantano una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento.

- Consolidato orientamento giurisprudenziale afferma che "...La pubblica amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondato motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art 13 della L 241 del 1990 ..." (Consiglio di Stato, sez III, sentenza 1 agosto 2011, n. 4554);

Visto l'art 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

Visto:

- il D.lgs 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- la legge 241/1990 e successive modificazioni;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi

DETERMINA

1. di prendere atto della premessa e di considerarla e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere per quanto sopra **all'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990** e successive modificazioni, dell'avviso di **selezione per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ex art.110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. di "Dirigente del Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana"**
3. **di disporre la pubblicazione** del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "amministrazione trasparente": bandi di concorso, dando atto che lo stesso opera con efficacia ex tunc;
4. **di riservarsi** l'emanazione di un nuovo bando rettificato sulla base delle evenienze sopra espresse;
5. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al Tar entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
6. **dare atto che la presente determina:**
 - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi;
 - il Responsabile dell'Ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale;
 - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente

dott.ssa Maria Pedalino

mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00062/2019 del 28/01/2019, avente oggetto: Selezione pubblica, ai sensi dell'art.110 comma 1 del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i., per il conferimento di incarico a tempo determinato per la copertura di un posto di “Dirigente del Settore Vigilanza Sicurezza e Polizia Urbana – Annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, della legge 241/1990 della procedura di selezione.

Preso d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.